

8

ORIGINALE



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Settore 14 Servizio Amministrazione Categoria Comune Classe 1 Fascicolo 1
Assessor Polonio Pasquale
Proposta di deliberazione N. 5 del 12/04/96

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Deliber. N. 13

OGGETTO: Approvazione del regolamento dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS. in cui le modifiche di cui all'atto di G.M. n° 244 del 12/04/96.

L'anno millenovecento 96 il giorno ventiquattro del mese di febbraio nella Casin Comunale, è precisamente nella saladella l'adunanza municipale pubblica di Consiglio Comunale in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915 modificato dall'art. 61 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune; si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Mobilio Aldo | 17) Giacobbe Pasquale (57) |
| 2) Andreozzi Gennaro | 18) Giacobbe Pasquale (58) |
| 3) Bandiera Giacomo | 19) ALBORETTI GENNARO |
| 4) Bellofiore Gennaro | 20) Lucignano Filippo |
| 5) Buonanno Oreste | 21) Lucignano Luigi |
| 6) Calazzo Massimo | 22) Maione Francesco |
| 7) Canfora Vincenzo | 23) Martinelli Antonella |
| 8) Carannante Aguello | 24) Martuscelli Paolo |
| 9) Daniele Giov. Battista | 25) Monaco Filippo |
| 10) D'Avino Nunzia | 26) Musetta Gennaro |
| 11) Devoto Gennaro | 27) Perillo Mario |
| 12) Di Bonito Gennaro | 28) BUONO VALENTINA |
| 13) LIBRANO SALVATORE | 29) Sebastiano Camillo |
| 14) PICARIELLO GENNARO | 30) Simeoli Ernesto |
| 15) Fiandra Luigi | 31) Tortorelli Francesco |
| 16) Figliolia Vincenzo | |

Sono assenti i signori: BANDIERA-DANIELE-FIANDRA-GIACOBBE (57) GIACOBBE (58) MAIONE LUCIGNANO F.-MARTUSCELLI-MUSETTA-SIMEOLI-TORTORELLI.

Presiede la riunione Il Presidente Prof. Filippo Monaco
il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta in discussione l'argomento segnato in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Gaetano Virtuoso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la deliberazione consiliare n° 94 del 10/6/94, esecutiva di approvazione del Regolamento relativo all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ottemperanza al capo 3 del D. Legislativo 15/11/93, n° 507 e delle nuove misure di tariffa a valere dall'1/1/94;

Vista la deliberazione n° 158 del 4/2/97 con la quale la Giunta Comunale ha proposto, all'organo consiliare modificazioni al predetto Regolamento come contenute ed specificate nel precedente provvedimento, adottato dalla G.M. con atto n° 244 del 12/4/96;

Ritenute di far propria la proposta in argomento

Letti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/90 n° 142

DELIBERA

- 1) Apportare al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le modificazioni di cui agli atti deliberativi di G.M. n° 244 del 12/4/96 e n° 158 del 4/2/97 che allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale si approvano.
- 2) Il Dirigente del servizio Tributi dirigerà, in esecuzione del presente atto, l'introduzione nel Regolamento delle modifiche in parola.
- 3) Demandare al Settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di Legge e statutari, con carico di conservare in raccolta l'originale del Regolamento come modificato per effetto del presente atto.

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
R.S.U. - Tassa - Pubblicità e Affissioni
Rep. E. Di. 198/97



L'ASSESSORE alle FINANZE
(dott. Tito Fenocchio)

L'ASSESSORE FENOCCHIO relaziona in ordine alla proposta in oggetto specificata.

IL CONS. SEBASTIANO invita l'Assessore a riferire sul servizio N.U. per il quale l'A.C. s'era impegnata a sottoporre al Consiglio soluzioni definitive.

L'ASSESSORE ALLA N.U. DR. D'AGOSTINO riferisce che è in atto uno studio di fattibilità per la costituzione di una società mista, i cui atti costitutivi dovrebbero essere sottoposti al Consiglio in tempi brevi.

Durante la discussione sono usciti i consiglieri Figliolia-Lubrano i presenti sono 18.

Il Presidente pone ai voti la proposta in argomento.

IL CONSIGLIO

A VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

E' approvata la proposta di deliberazione così come innanzi articolata che qui abbiassi riportata e fedelmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Vignani

ettore
coposta:
cg.Scg.G

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	II. PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Figliolia sig. Andreozzi	Prof. Monaco	Dott. G. Vignolo

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 24 MAR. 1997 e vi rimarrà per quindici giorni (piazza L. D. L.)

Si attesta che l'intrascritto atto è stato ^{registrato} all'albo pretorio del Comune dal 5-5-97

Il Capo Sezione responsabile

il 20-5-97 con opposizioni

Borsari Diglio

Pozzuoli, il 21-5-97
FORZETTARIO STADICO
(Giuseppe ...)



La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Delibere

Controllo in data 10 MAR. 1997

Il Direttore di servizio responsabile
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
della Segreteria Generale

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/93).

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO. RE. CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:
Rag. Di Matteo, Fulvio
Russo - Raycop

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addì 25 MAR. 1997
Il Segretario Generale

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì 21/04/97

Firma [Signature]

11-6-97
[Signature]
19/4/97

CC
A
R
L
P
L
R
S
L

Posta n° _____ del _____
g. Seg. Gen. n° _____ del _____



13/cons.

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. con le modifiche di cui all'atto di G.M. n° 244 del 12/4/1996.

P A R E R E

Si esprime favorevolmente il parere di legittimità ai sensi dell'art.53 Legge 142/90 sulla base dei riscontri istruttori e controlli di competenza effettuati dal responsabile del servizio interessato che sotto tale profilo ha reso in termini positivi il proprio parere di regolarità tecnica per l'esatta descrizione dei fatti, delle dichiarazioni, dagli atti citati e posti a supporto della proposta deliberativa, nonché dalla rispondenza alla normativa vigente sulla specifica materia.

Richiamando le considerazioni svolte nei propri precedenti pareri espressi sulle deliberazioni con le quali la Giunta ha proposto al Consiglio le modificazioni esplicitate nell'atto n° 244 del 12/4/1996.

13 FEB. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE
- DR. GAETANO VIRTUOSO -

e
a
-
i

i

tre
ita-
non

12
C O M U N E D I P O Z Z U O L I
(Provincia di Napoli)

III SETTORE RAGIONERIA FINANZE E TRIBUTI

13
Dott. Gaetano
Mollo

Oggetto : Relazione sulla regolarità contabile della proposta

di delibera etc avente ad oggetto: Ammodernamento
Modifiche... al regolamento... per la... appli-
cazione... TARSU.....

LA DIRIGENZA DEL TERZO SETTORE RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI

Letta la legge 8.6.90, n° 142 ed in particolare gli articoli
53 1° comma e 55 3° comma;

Visti l'art. 71 dello statuto ed il regolamento di
contabilità;

Vista la normativa vigente in materia di finanza locale ed
in particolare il D. Lgs. 25.02.95 n° 77 e il D.Lgs. 30.12.92
n° 504.

Letta la proposta di delibera e l'allegato parere sulla
regolarità tecnica formulata dal responsabile del servizio;

NULLA DA OSSERVARE.

13/02/97

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. [firma] Bossiga

13

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Vignoso

COMUNE DI POZZUOLI

(Prov. cia di Napoli)

PARERE TECNICO IN ORDINE ALLA DELIBERA CONSILIARE AVENTE
AD OGGETTO: " APPROVAZIONE : " MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

Letta la legge 8.6.90 n. 142 art. 53, 1 comma ;

Letto il testo della legge 549 collegata " Misure di
Razionalizzazione della finanze pubblica;

Rilevato che le variazioni contenuta nella presente
proposta di delibera sono disposte dalla suddetta norma e
esse necessarie per una applicazione della tassa piu'
corretta;

Riscontrata la regolarita' tecnica dell'atto

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA
DELIBERA IN OGGETTO.

13/02/97

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
R.S.U. - Tasse - Pubblici e Affezioni
Roz. R. Di L. 1997

[Handwritten signature]



COMUNE DI POZZUOLI
CITTA' DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

Estratto dal Registro delle Deliberazioni di Giunta Municipale - Deliber. N. 158

OGGETTO: Proposta al Consiglio dell'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei r.a.u. con le modifiche di cui all'atto di G.M. N°244 del 12/4/96.

L'anno millenovecento il giorno del mese di NOVANTASEPTEN nella Residenza Municipale e stata convocata nei modi FEBBRAIO di legge la Giunta Municipale.

Sono intervenuti i Sigg.:

1. PROF. ALDO MOBILIO
2. PROF. OSCAR FORIO
3. PROF. RENATO B'ORIANO
4. PROF. MARIO R. DI GREANO
5. DR. VINCENZO D'AGOSTINO
6. SIG. PIETRO PAOLO FOLLIO
- 7.
- 8.
- 9.

Sono assenti i Sigg.:

1. DR. ESPOSITO PENOCCHIO
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Assume la presidenza IL SINDACO PROF. ALDO MOBILIO

Partecipa il Segretario del Comune DR. GARDANO VIRTUOSO
IL PRESIDENTE

constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

COMUNICAZIONE

LA GIUNTA

su relazione e proposta del Sigo. Sindaco

Premesso che la G.M. con atto n° 244 del 12.3.96 ha approvato modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Che ai sensi dell'art. 6 dello statuto è stata istituita Commissione Consiliare Speciale per l'approvazione delle modifiche di cui al predetto atto di G.M.

Atteso che il Segretario della predetta Commissione Consiliare Speciale ha rappresentato, con nota del 15 gennaio 97 prot. n° 28, che "...la Commissione stessa pur costituita non s'è mai riunita, anche se è stata convocata ben sette volte".

Letto il verbale della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari del 20 gennaio 97.

Ritenuto, al fine di dotare l'ente di uno strumento indispensabile, di proporre al Consiglio l'approvazione delle modifiche al regolamento in argomento.

Letti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n° 142, che si allegano alla presente quale parte integrante.

A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con le ~~proposte~~ ^{modifiche} proposte con l'atto di G.M. n° 244 del 12.3.96

LA GIUNTA, considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 47 p. a. della legge 142/90, dichiara, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'Assessore aggiunto Il Presidente Il Sigo. Generale

OGGEE

Pr

1°

le

La
l'app
della
il pr
suoi
fiche
per l
stato
l'art
sull'

che i
mater

propo
te ne
anco

Poz



158.

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:

Proposta al Consiglio dell'approvazione del regolamento per

l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. con

le modifiche di cui all'atto di G.M. N°244 del 12.4.96.

P A R E R E

Le modifiche che si propongono di introdurre al Regolamento per l'applicazione della TARSU sono già state oggetto di deliberazione della Giunta con atto N°244 del 12.03.1996 su cui lo scrivente espresse il proprio parere di legittimità (allegato) e che qui si richiama nei suoi contenuti generali, prendendo atto, tuttavia, che le proposte modifiche regolamentari verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni finali di competenza di quell'Organo senza che sia stato possibile il previo esame della Commissione Speciale prevista dall'art.6-comma 4 dello Statuto, atteso che essa mai è riuscita a riunirsi sull'argomento nonostante fosse stata convocata per ben sette volte.

In ordine a quanto innanzi appare utile infine segnalare gli effetti che i ritardi nell'applicazione di norme regolamentari, soprattutto in materia di entrate, potrebbero determinare sulla finanza locale.

In tale prospettiva vanno conclusi i processi di approvazione di altre proposte afferenti gli ulteriori schemi di regolamenti nelle materie citate nel verbale della conferenza dei Capigruppo Consiliare del 20.1.97 non ancora esaminati dalla Commissione speciale.

Pozzuoli li 04-02-97

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAETANO MARTINO SO

158

COMUNE DI POZZUOLI
(Provincia di Napoli)

Pozzuoli, li'

PARERE TECNICO CONTABILE IN MERITO ALLA DELIBERA AVENTE
AD OGGETTO" PROPOSTA AL CONSIGLIO DELL'APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DELLA T A R S U CON LE
MODIFICHE DI CUI ALL'ATTO DI G.M. N.244 DEL 12.03.1996."

Premesso che con la delibera menzionata in oggetto,
su proposta dell'ufficio Tributi, si e' approvato lo
schema di modifiche al regolamento per l'applicazione
della T A R S U ;

- che la delibera stessa e' stata inviata al Presidente
del Consiglio Prof. Filippo Monaco, affinche' ai sensi
dell'art. 6 del Vigente Statuto, venisse sottoposto ad
apposita Commissione;

- che la Commissione stessa, pur costituita, non si e'
mai riunita, nonostante le innumerevoli convocazioni ;

- Rilevato che le variazioni al Regolamento T A R S U
contenute nella delibera di cui la presente proposta
sono state disposte dalla legge 549/96 o rese
necessarie per una applicazione piu' funzionale della
tassa ;

- Ricontrata la regolarita' tecnico contabile
dell'atto.

S I E S P R I M E

Parere favorevole

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
R.S.U. - Tosap - Imposta di Sostitutiva e Affissioni

31/01/97

A Cm

Up 158

15 GEN. 1997

COMUNE DI POZZUOLI
(Provincia di Napoli)

Prot. n. 28
15 GEN. 1997

*A. M. Kelleto
per conferma*

Al Signor Sindaco
All'ass.re alle Finanze
→ Al Ragioniere Capo
Al Segretario Generale

LORO SEB1

OGGETTO: Modifica regolamenti.

Con delibere di Giunta Municipale n. 219 del 29.02.1996 e n. 244 del 12.03.1996 l'ufficio Tributi ha provveduto a sottoporre alla G.M. lo schema di modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed a quello per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;

Le stesse sono state inviate al Presidente del Consiglio Prof. Filippo Monaco affinché, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, venissero sottoposti ad apposita commissione.

La commissione stessa pur costituita, non si è mai riunita anche se è stata convocata ben sette volte.

Comunico pertanto che le suddette modifiche non potranno essere adottate dal 1997.

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
R.S.M. - Tosap Pubblicità e Affissioni
[Signature]

336

6-3-1997

158

In data 20 gennaio 1997 alle ore 13.30 si è riunita presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale la conferenza dei Capi gruppi Consiliari :
Sono presenti : Monaco Filippo - Giacobbe Pasquale (Alt. 57) Maione Francesco
Martinelli Antonella - Simeoli Ernesto -

Il presidente introduce la riunione ponendo l'attenzione dei presenti i problemi riguardanti la costituzione delle commissioni speciali sul difensore Civico, impianti sportivi, centro di 10 accoglienza, forum di giovani, corso pubblico.


Visto che tali regolamenti sono da tempo in itinere per il parere delle rispettive Commissioni Speciali ai sensi dell'art. 6 comma 4 del vigente Statuto Comunale, il Presidente richiama altresì i capigruppo ad una maggiore presenza per quanto di loro competenza a partecipare a tali commissioni.

Il consigliere Giacobbe 57 chiede al Presidente compatibilmente con i regolamenti vigenti di portare le proposte dei regolamenti da cui trattasi all'attenzione del consiglio comunale.

I presenti si associano alla richiesta, nominando altresì quali componenti delle commissioni speciali " FORUM DEI GIOVANI " e regolamento corso pubblico, i consiglieri: Maione, Giacobbe 57, Monaco, Martinelli, Simeoli, Bellofiore, Daniela, la seduta si chiude alle ore 14,15.

Il Presidente del Consiglio

Prof. Filippo Monaco



ORIGINALE

COMUNE DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

1994
10/06/94
Com
Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

244

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN
OTTEMPERANZA AL CAPO III DEL DECRETO

LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

Elaborazione e stampa a cura del G.E.D.



COMUNE DI POZZUOLI
 PROVINCIA DI NAPOLI

- ART. 1 -

OGGETTO DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è istituita la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.

Agli effetti della individuazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli equiparati ed assimilabili si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

- ART. 2 -

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

- ART. 3 -

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.



- ART. 4 -

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 2, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui al successivo art. 16, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal due al dieci per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente capoverso di presentare al competente Ufficio Tributi del

Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- ART. 5 -

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità contemplate dal penultimo comma dell'art.5.

- ART. 6 -

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la

detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d' ufficio.

- ART. 7 -

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto chiuso o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso.

Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow windows, dispense armadi a muro, spogliatoi, soffitte, sopralchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, loggioni, verande coperte) adibiti:

- ad abitazioni;
- a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticceria, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o

posteggi al mercato scoperto e coperto;

- ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura, e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
- a circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;
- a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
- a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);
- ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese le aree di stoccaggio e deposito.

Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte adibite:

- a campeggi, a stazioni balneari, apiscine, a stoccaggio e deposito di merci e materie, a stazioni carburanti, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, a mercatini rionali ed infrasettimanali, a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali;
- nonchè qualsiasi altra area ove possono prodursi rifiuti urbani ed equiparati, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. →

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma tassazione, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzicchè essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area o nei locali annessi.

Sono, pertanto, considerate tassabili, a titolo esemplificativo, le aree adibite:

- a campeggio, a rinessaggio campers e roulettes;
- a distributori di carburanti;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, servizi, area a parcheggio etc.);
- a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;
- a piscine, palestre e simili;
- a posteggio, a stoccaggio e a deposito di merci;
- a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
- ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
- a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili), a circoli ed associazioni private. Non sono assoggettate a tassazione le aree destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui

utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani od equiparati.

- ART. 8 -

INTASSABILITÀ

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi e direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di variazione copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 o copia del contratto di conferimento dei rifiuti a ditte od enti autorizzati.

- ART. 9 -

CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

- ART. 10 -

RIDUZIONI

Le aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa sono computate nel limite del venticinque per cento.

Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al precedente comma, sono computate per metà.

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) - abitazioni con unico occupante;
- b) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) - nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) - nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente terzo comma; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- ART. 11 -

AGEVOLAZIONI

La tassa unitaria può essere ridotta nei confronti di abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti, in condizioni di indigenza accertata, titolare di un reddito complessivo annuo non

superiore al minimo di pensione INPS rispettivamente:

INPS +	300.000	possono	esserè	esonerati	dell'80%
"	+ 600.000	"	"	"	" 60%
"	+ 900.000	"	"	"	" 40%
"	+ 1.200.000	"	"	"	" 20%

L'esonero dovrà essere disposto, di anno in anno, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha la possibilità di sospendere o esonerare uno o più cittadini dal pagamento della tassa. Tale decisione deve essere ampiamente giustificata dall'insorgere di fenomeni o cause che seppure non previste dall'attuale norma risultino essere determinanti ai fini della decisione.

Il minor gettito tributario è iscritto in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti che agevolò lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'agevolazione di cui al precedente comma.

- ART. 12 -

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) - tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché tutti i locali adibiti a pubblico servizio di cui il Comune ha assunto le spese gestionali;
- b) - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quelli dal culto in senso stretto;

- ART. 13 -

TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

- ART. 14 -

PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

I relativi parametri e i criteri di individuazione, classificazione e quantificazione, di cui all'art. 65,

verranno determinati con apposito atto consiliare da adottarsi in ottemperanza al secondo comma dell'art. 79, entro il 31.10.1995 e con decorrenza dall'1.1.1996.

- ART. 15 -

ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE

L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- a) - locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzione culturali, politiche sindacali e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di locaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- b) - complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositivi nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) - locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, ospedali;
- d) - locali adibiti ad attività terziarie e direzionali, diverse da quelle indicate alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi, studi medici e commerciali;
- e) - locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non

deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) - locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- ART. 16 -

DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In tal caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione

e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree tassabili interessati, gli uffici comunali (ufficio anagrafe della popolazione, Ufficio tecnico, Ufficio Sanatoria Edilizia, Ufficio Annona, Ufficio Metrico, Comando di P.U. etc.) nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Ufficio N.U.) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia

nel termine previsto, fermo restando, in caso di onesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Restano comunque obbligati a trasmettere semestralmente tutte le notizie riepilogative attinenti la destinazione, le superfici, le attribuzioni e quant'altro necessario.

- ART. 17 -

ACCERTAMENTI

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio Tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.5, 2° comma avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di onessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali e delle aree e loro destinazioni;
- dei periodi o degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera;
- nonché la motivazione dell'eventuale diniego della

- riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- ART. 18 -

AZIONE DI ACCERTAMENTO

L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di P.U. ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte.

I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare al funzionario responsabile ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.

- ART. 19 -

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

Per l'applicazione del presente Regolamento viene costituita un'organica squadra, composta da operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei caspiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.

Per il potenziamento dell'azione di accertamento il comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà, stipulare apposita convenzione con i

soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

- ART. 20 -

CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati nelle denuncia acquisite in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del

secondo comma dell'art. 19, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

- ART. 21 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

- ART. 22 -

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio Tributi del Comune dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.6, è disposto dall'ufficio Tributi del Comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art.6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

- ART. 23 -

SANZIONI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sovrattassa pari al 50 % dello ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sovrattassa per l'omessa denuncia è ridotta al cinque e al venti per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del cinquanta per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla domanda.

Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità delle violazioni.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per le altre infrazioni l'Ufficio Tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del

contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, all'accertamento originario o riformato dell'ufficio ai sensi dell'art. 22.

- ART. 24 -

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive

l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

- ART. 25 -

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del cinquanta per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di

versamento di cui all'art. 50 del D.Leg.vo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interne, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

- ART. 26 -

INFORMAZIONI

E' istituito presso il Comune (settore di competenza) apposito sportello al quale i cittadini contribuenti possono far pervenire proposte, rilievi o denunce riguardanti la tassa della RSU. Lo sportello garantisce l'assistenza al cittadino e interviene nella vicenda denunciata al fine di superare o chiarire le disfunzioni eventuali.

- ART. 27 -

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con esclusione delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4 commi 2, 3 e 4, art. 5 comma 3, art. 10 commi 3, 4 e 5, che avranno decorrenza dall'1.1.1995.

L'applicazione degli artt. 14 e 15 del presente

Regolamento avranno effetto con decorrenza 1.1.1996, previa adozione del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana e conseguente fissazione dei parametri qualitativi e quantitativi ai fini della determinazione delle tariffe articolate in categoria e sottocategoria da effettuarsi entro il 31.10.1995.



RIA

*Memoranda
21/3/96*

IMMEDIATA ESEQUIBILITA'
ai sensi dell'art. 50 della legge n. 142/90

1 Comp. C. S. P. A. V.
L. C. A. M. B. N. S. P. A. V.
ORIGINALI

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

cembre;
Giuseppe di
come in atti
Massamormile;
ciolo n.2;

In
Bilancio Finanziario
del 12 *del 26-1-96*

Categoria 5 Classe A Fascicolo 17
Isp. Provinciale
Annotazioni

Registro delle Deliberazioni di Giunta Municipale - Delib. N. 246

del Sindaco
elettivamente
e) Pozzuoli
lato in calce
nza e non ne
o di legge
ia conforme

OGGETTO: Approvazione schema modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno millenovecento NOVANTASEI il giorno DODICI del mese MARZO nella Residenza Municipale è stata convocata nei modi di legge, la Giunta Municipale.

Ugo Felice,

Sono intervenuti i Sigg.:
Prof. Aldo Mobilio
Prof. Oscar Poerio
Prof. Renato DiOrlando
Prof. Renato M. DiOrlando
Sig. P. Paolo Pollio
Dott. Vincenzo DiAgostino

Sono assenti i Sigg.:
1. EDOT. Ereditato Fenocchio
2.
3.
4.
5.

*Si richiama l'attenzione
Consiglio Comunale di
Pozzuoli
SINDACO P. U.
L. C. A. M. B. N. S. P. A. V.*

Assume la presidenza Ente Il Sindaco Prof. A. Mobilio

*MONARDO
eccitazioni
uoli*

Partecipa il Segretario del Comune Dott. G. Virtuoso

IL PRESIDENTE

Attestato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto:

142/90 del Ragioniere Capo, del Funzionario del Servizio
Finanza e del Segretario Generale. I testi
sottoscritti da detti funzionari vengono inseriti nel
presente verbale del quale sono, previa firma del
Presidente, del Consigliere Anziano e del Segretario, parte
integrante.

D E L I B E R A

di approvare le proposte di modifiche al Regolamento per
l'adempimento della tassa dello smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani approvato con delibera Cons. n. 94 del 10.6.94
da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 6 - 5 comma
dello Statuto per il successivo inoltrare al Consiglio
Comunale e precisamente: art. 4) - vanno abrogati il 2 - 3 -
e 4 comma relativi alla tassazione delle aree comuni del
condominio di cui all'art. 1117 del C. Civile.
art. 7 - al 3 comma del 2 capoverso si deve aggiungere: "ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie
di civili abitazioni diverse dalle aree a verde".
- al 5 capoverso va aggiunto: "a verde per la parte
eccedente i mq. 200 a decorrere dall'1.1.97";
art. 10 - il 1 comma viene abrogato;
- al 3 comma viene aggiunto: " f) per le aree adibite
a verde eccedenti 200 mq. la tariffa si ridotta del 75%";
art. 3 - aggiungere: " nelle more dell'approvazione del
regolamento del servizio N.U. la individuazione delle zone
di cui al comma 1 e' demandata al servizio stesso";
art. 11 - dopo il 2 comma si deve aggiungere: "le istanze al
fine della concessione dell'esonero devono essere prodotte
dall'1.1. al 30.03 di ciascuno anno indipendentemente
dall'eventuale delibera di C.C. di cui al comma 2;
di trasmettere le proposte di variazione al Regolamento
teste' approvato alla conferenza dei capigruppo per i
successivi adempimenti;
di incaricare il Ragioniere Capo di farne ampia diffusione
alla cittadinanza e di trasmetterne copia ai Consigli
Circoscrizionali;

La G.M., istante l'urgenza.

Ad unanimita' di voti

D E L I B E R A

di dare alla presente immediata eseguibilità

Il Funzionario Responsabile Del Tributi
R.S.U. - Tosco Pubblica e Affissioni
Rag. *[firma]*

L'ASSESSORE alle FINANZE
(dot. Tito Fenocchio)

LA GIUNTA, considerato che ricorrono i motivi di
urgenza previsti dall'art. 47 u. d. della legge 142/90,
dichiara, con voti unanimita', il predetto provvedimento
immediatamente eseguibile.

L'Assessore Anziano Il Presidente Il Segretario

[firmes] *[firma]* *[firma]*

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Prof. G. Pozio

Prof. A. Mobilio

Dott. G. Virtuoso.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 21 MAR. 1996 e che con nota in pari data è stata comunicata ai capigruppo consiliari (punto 3 art. 45 legge 142/90).

Il Capo Sezione responsabile

Dott.ssa Diglio

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il direttore di servizio delegato

Addi.....

A) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

- La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data

Il Direttore di servizio responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90).

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO. RE. CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:

per le procedure attuative ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi.....

Il Segretario Generale

B) Procedure per le delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità.

Constatato che:

- sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi (punto 2 art. 47);

- ne è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari sempre come attestato innanzi (punto 3 art. 45).

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 142/1990;

Provvedimento che viene assegnato a:

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi.....


Il Segretario Generale

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi.....

Firma.....



244

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO GENERALE

(virtuoso)

1 MAR. 1996

1 comunicato

responsabile

glio

SETTORE SEGRETARIA GENERALE

Oggetto: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:
Approvazione schema modifiche al regolamento per l'applicazione della tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

DA SOGGETTO

dalla pubblica

zione al capo

liberazione

ato a

mini del piano

erale

ile.

sono viene scritto con



PARERE

La proposta avvia il procedimento previsto dall'art. 6 dello Statuto per apportare modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, necessarie a seguito della legge 28.12.95, n°549 (collegata alla L. Finanziaria 1996)

A conclusione del procedimento, dovrà essere il Consiglio Comunale ad assumere il provvedimento finale.

Pozzuoli li 26.2.96

Il Segretario Generale
Dott. Gaetano Virtuoso

Gares

244
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Vito

COMUNE DI POZZUOLI
(Provincia di Napoli)

PARERE TECNICO CONTABILE IN ORDINE ALLA DELIBERA DI G.M.
AVENTE AD OGGETTO: " APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI";

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

Letta la legge 8.6.90 N. 142 art. 53, 1 comma;

Letto il testo della legge 549 collegata "Misure di
Razionalizzazione della finanza pubblica;

Rilevato che le variazioni contenute nella presente
proposta di delibera sono disposte dalla suddetta norma
e rese necessarie per una applicazione della tassa piu'
corretta;

Riscontrata la regolarita' tecnica contabile dell'atto ;

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA CONTABILE
DELLA DELIBERA IN OGGETTO.

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
R.S.U. - Tosap - Affiliazioni e Affissioni

Reg. R. D. 

A am

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

..... T. O. POENIO

PROP. A. MOBILIO

DR. GASTANO VIRTUOSO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 14 FEB. 1997 e vi rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47) e che con nota in pari data è stata comunicata ai capigruppo consiliari (punto 3 art. 45 legge 142/90).

Il Capo Sezione responsabile

DE SSA MOBILIO

Il Direttore di servizio delegato
IL DIRIGENTE
Carlo Pubblico

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi

A) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di

Controllo in data

Il Direttore di servizio responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90).

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO. RE. CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a :

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi

Il Segretario Generale

B) Procedure per le delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità.

Constatato che:

- sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi (punto 2 art. 47);
- ne è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari sempre come attestato innanzi (punto 3 art. 45).

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 142/1990;

Provvedimento che viene assegnato a :

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi

Il Segretario Generale

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Firma

Estratto

OGGETTO

pe.

3

L'an
nella Cas
Comunal

Pres
del R. D.
torio del

- 1) Mobi
- 2) Andri
- 3) Band
- 4) Bello
- 5) Buon
- 6) Caiaz
- 7) Canfi
- 8) Cara
- 9) Dani
- 10) D'Av
- 11) Devo
- 12) Di B
- 13) D'Or
- 14) ~~Prato~~
- 15) Fiam
- 16) Figli

Sono as
SCELLI
entre i
sono 2:
Pres

il quale,
convocaz
Parti

IO GENEL
APPALDO



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

6 GIU. 19

Categoria 5 Classe 4 Fascicolo 47

Annotationi

responsabil:

0 gistro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Deliber. N. 94

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in ottemperanza al capo 3 del D.L.g. 15/11/93 N°507.

termine di
si indicato L'anno millenovecento 94, il giorno DIECI del mese di GIUGNO

provvedimen
di chiarime la Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio
RE. CO. comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

deliberazio
Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T. U. 1915, modificato dall'art. 61
sensi dell'art. R. D. 30 dicembre 1923 n. 2639, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pre-
rio del Comune; si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

- | | | |
|-------------|--|----------------------------|
| segnato a: | Mobilio Aldo | 17) Giacobbe Pasquale (57) |
| | Andreozzi Gennaro | 18) Giacobbe Pasquale (58) |
| | Bandiera Giacomo | 19) Gioiello Francesco |
| | Bellofiore Gennaro | 20) Lucignano Filippo |
| | Buonanno Oreste | 21) Lucignano Luigi |
| termini del | Caiazza Massimo | 22) Maione Francesco |
| egge. | Canfora Vincenzo | 23) Martincelli Antonella |
| | Carannante Agnello | 24) Martuscelli Paolo |
| Generale | Danielle Giov. Battista | 25) Monaco Filippo |
| | D'Avino Nunzia | 26) Musetta Gennaro |
| | Devoto Gennaro | 27) Perillo Mario |
| | Di Bonito Gennaro | 28) Schiavone Genaroso |
| | D'Orlano Renato | 29) Sebastiano Camillo |
| | possibile FICARIELLO GENNARO | 30) Simeoli Ernesto |
| | Fiandra Luigi | 31) Tortorelli Francesco |

responsabile.
no assenti i signori: BUONANNO- D'AVINO- FIANDRA- FIGLIOLIA- MAIONE- MARTU-

liberazione
i sottoscritti SCELLI- TORTORELLI-

iva.
tra il Cons. Bandiera i presenti sono 21 esce il Cons. Musetta i presenti
no 23 IL PRESIDENTE PROF. FILIPPO MONACO

Presiede la riunione
PRIMA

quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di
avvocazione ed in prosiegua di seduta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DR. CIRO CASTALDO

Cons. Daniela ribadisce la propria dichiarazione di astensione in quanto le pratiche all'esame del Consiglio sono state messe a disposizione soltanto alle ore 14,00 del giorno 11 giugno; e, pertanto, non ha avuto la possibilità di esaminarle. Chiede, inoltre, di conoscere se col presente regolamento si varino le tariffe.

Il Cons. D'Orlando propone al consiglio l'emendamento allegato consistente nell'inserimento, tra i soggetti esentati dal pagamento della tassa R.S.U. di tutti gli istituti scolastici operanti nel territorio.

Il Sindaco ritiene che il problema della tassa M.U. alle scuole è un problema fortemente sentito a causa degli esigui bilanci degli istituti nei quali, in più delle volte tale previsione è addirittura assente. La proposta del Cons. D'Orlando, apprezzabile ai fini di consentire maggiori possibilità di spesa alle scuole, finirebbe però per pesare sulla bilancio del Comune che verrebbe caricato di una spesa di cui non beneficia. Invece, tende sempre più a ridurre la propria partecipazione alle risorse dei Comuni.

Il Cons. Canfora ritiene che ai fini della determinazione della tassa non si debba avere riguardo solo ai mq. ma anche ad altri fattori quali il reddito, il volume di affari e l'entità dei rifiuti.

L'Assessore Fenocchio, in risposta agli interventi del Cons. Canfora e D'Orlando, sottolinea che le loro osservazioni saranno oggetto di attenta disamina all'atto della stesura del regolamento sul servizio M.U. e in sede di determinazione della tariffa.

Il Cons. D'Orlando, alla luce degli interventi susseguiti, ritira l'emendamento proposto trasformandolo in raccomandazione.

Nel corso del dibattito entra il Cons. Bandiera ed escono i Cons. Musatta e Picariello. I presenti sono 22.

Il Presidente, concluso il dibattito, pone ai voti il regolamento così come presentato dall'Amministrazione.

I L C O N S I G L I O

Premesso, che il decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 587 al capo 3 da disposizioni in merito alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Che l'art. 68 del suddetto decreto dispone che per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento;

Che le disposizioni modificative apportate nel 1994 nei regolamenti sono immediatamente applicabili con esclusione di

AMMESSI

OGGIAMO OHIO

Vis
Foz

quella previste dall'art. 2 in attuazione dell'art. 59 comma 2 secondo periodo; all'art. 4 comma 2-3-4 in attuazione dell'art. 63 con 2-3-4, all'art. 5 comma 3 in attuazione dell'art. 64 comma 2 secondo periodo; all'art. 19 comma 3-4-5 in attuazione dell'art. 24 comma 3 dell'art. 66 e 72 comma 3-4-5 - e 6 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Rilevato che per quanto attiene la modificazione alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'art. 65 le stesse sono da adottare entro il 31.10.95 per la applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti;

Letti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 dal Dirigente del servizio interessato, dal Rag. Capo e dal Segretario Generale, pareri che sottoscritti da detti funzionari vengono inseriti nel presente verbale al quale sono, previa firma del Presidente e del Segretario Generale, allegati quale parte integrante;

Presenti 22, votanti 20, con voti favorevoli 19, contrari 1, astenuti 2 (Monaco e Daniele), palesemente espressi per appello nominale

DELIBERA

Approvare il nuovo regolamento comunale per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in ottemperanza al decreto legislativo 15 novembre 1992, n° 507, allegato, che forma parte integrante della presente delibera e sostituisce quello approvato con delibera Commissariale n° 93 del 27.02.1989;



94

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:
Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in ottemperanza al

capo 3 del D.L.g. 15/11/93 N°507.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Visto con parere favorevole.

Pozzuoli li 10.6.94

IL SEGRETARIO GENERALE

DOFT. CIRO CASTALDO

94

Pozzuoli li. 6/6/94...

Municipio di Pozzuoli
Prov. di Napoli

Prot. N.All.....
Risposta al fg. del.....
Div.....Sez.....N.....

Oggetto - Relazione sulla regolarita' contabile della proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto : Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Capo. III del D.lgs. 15.11.93, n°507.....

IL DIRIGENTE LA TERZA RIPARTIZIONE RAGIONERIA-FINANZA-TRIBUTI

Letta la legge 8.6.93, n° 142 ed in particolare gli articoli 53,1° comma e 55, 5° comma;
Visti l'art. 71 dello Statuto ed il Regolamento di contabilita';
Vista la normativa vigente in materia di Finanza locale ed in particolare il D.P.R. 19.6.79, n° 421, il D.L. 28.2.83, n° 55 convertito in legge 26.4.83 n° 131, il D.L. 3.3.88 n°69, convertito in legge 13.5.88, n° 153, il D.L. 2.3.89, n°65, convertito in legge 26.4.89, n° 155, il D.L. 2.3.1989, n° 66, convertito in legge 24.4.89, n° 144, il D.L. 16.1.1993, n° 8 convertito in legge 19.3.93, n° 68 ed il D. lgst. 30.12.92, n° 504;

Letta la proposta di deliberazione e l'allegato parere sulla regolarita' tecnica formulata dal responsabile del servizio;

Nulla da osservare.

Il Ragioniere Capo
Dott. G. Cossiga



VERBALE N. 44
=====

Il giorno 07 Giugno 1994 si è riunito alle ore 15,30 presso la Ragioneria Comunale di Pozzuoli, per effettuare una verifica di rito, il Collegio Dei Revisori Dei Conti.

Al riguardo, in via preliminare, il Collegio ha esaminato le delibere scottate dal Consiglio Comunale nel periodo 13 - 25 Maggio 1994 e precisamente i provvedimenti che vanno dal n. 50 al n. 88.

In proposito in ordine alle delibere n. 68 e 69 del 17 Maggio 1994 aventi ad oggetto rispettivamente " Istituzione del comitato Comunale per le pari opportunità - Richiesta di chiarimenti da parte del CORECO controdeduzioni " e "Nomina per l'adeguamento dello Statuto comunale alle nuove norme legislative " il Collegio non può non associarsi ai pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo circa la necessità che non essendovi, allo stato, apposita copertura finanziaria, i gettoni di presenza da liquidare ai componenti le commissioni, non potranno che essere liquidati dopo che il bilancio preventivo 1994 sarà reso esecutivo dal CORECO, previa assunzione di una variazione di bilancio.

Successivamente il Collegio ha preso visione dei sottoelencati schemi di delibere:

1 - Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in ottemperanza al capo 3 del D.L. 15.11.1993 n. 507 -

2 - " Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche del Comune di Pozzuoli in ottemperanza al capo 2 del D.lg. 15.11.1993 n. 507 e delle nuove misure di tariffe a valere dall'1/1/94 " -

3 - " Approvazione del regolamento per la revisione ed armonizzazione dell'imposta Comunale sulle pubblicità e del diritto sulle Pubbliche affissioni in ottemperanza al capo 1 del D. Leg. 15.11.1993 n. 537. " -

4 - " Classificazione in categoria delle strade, degli spazi, e delle altre aree Pubbliche, ai sensi dell'art. 42 del D. Leg. 507 del 15.11.93, modificato dall'art. 1 del D. Leg.n. 586 - Classificazione del territorio Comunale ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del D. Leg. n. 507 del 15.11.93 " -

Al riguardo il Collegio, atteso che i predetti regolamenti e la classificazione delle strade e del territorio Comunale sono stati predisposti secondo le disposizioni previste dal D. Leg. n. 587/ 1993 non ha osservazioni da formulare.


In proposito si rende atto che l'Assessore al ramo ha già predisposto gli emendamenti da apportare ai regolamenti relativi alla TOSAP ed all'Imposta Sulle Pubblicità a seguito della pubblicazione del D.M. Finanze del 25 Aprile 94 in G.U. n. 138 del 6/3/94 -

Il Collegio, poi, ha preso visione dello schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale concernente le controdeduzioni da inviare al CGRECO, il quale con verbale n. 40 del 17.5.1994 ha richiesto chiarimenti in ordine alla deliberazione n. 47 del 12.4.94 concernente il bilancio preventivo 1994.

In proposito il Collegio ritiene che le delucidazioni fornite e le iniziative intraprese possano essere esaustive ai fini dell'approvazione da parte del CGRECO del preventivo in questione.

Da ultimo il Collegio ha esaminato le delibere adottate dalla G.M.1e nel periodo che va dal 13 al 30 Maggio 94 e precisamente i provvedimenti dal n. 704 all'820, sui quali non si hanno da formulare osservazioni degne di nota.

IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI



Al riguardo il Collegio, atteso che i predetti regolamenti e la classificazione delle strade e del territorio Comunale sono stati predisposti secondo le disposizioni previste dal D. Leg. n. 387/1993 non ha osservazioni da formulare.


In proposito si prende atto che l'Assessore al capo ha già predisposto gli emendamenti da apportare ai regolamenti relativi alla TOSAP ed all'Imposta Sulle Pubblicità a seguito della pubblicazione dei D.M. Finanze del 25 Aprile 94 in G.U. n. 130 del 6/5/94 -

Il Collegio, poi, ha preso visione dello schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale concernente le controdaduzioni da inviare al CGRECO, il quale con verbale n. 40 del 17.5.1994 ha richiesto chiarimenti in ordine alla deliberazione n. 49 del 12.4.94 concernente il bilancio preventivo 1994.

In proposito il Collegio ritiene che le delucidazioni fornite e le iniziative intraprese possano essere esaustive ai fini dell'approvazione da parte del CGRECO del preventivo in questione.

Da ultimo il Collegio ha esaminato le delibere adottate dalla G.M.le nel periodo che va dal 13 al 30 Maggio 94 e precisamente i provvedimenti dai n. 704 all'820, sui quali non si hanno da formulare osservazioni degne di nota.

IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI



The block contains several handwritten signatures in black ink, written over the printed title of the Collegio dei Revisori dei Conti. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

Amministrato in sensi dell'art. 24 del d. l. n. 11/90
regolamento - Direzione: D. S. L. N. O. P. 4.

Il Consiglio Comunale,

visto il Regolamento per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione
in materia di uffici e servizi, approvato dal Consiglio Comunale;

ricorda che è noto il ruolo che hanno presso l'Amministrazione
tutti i servizi e uffici e servizi comunali, nonché
tutti i servizi e uffici pubblici erogati da cui il Comune
ha esente le spese gestionali;

considerato che la Pubblica Amministrazione dei servizi e uffici comunali
presta in maniera onerosa sui propri bilanci degli istituti
scientifici operanti nel territorio

chiede

l'insediamento, tra i soggetti sottosti del pagamento del costo
della gestione, di tutti gli istituti scientifici operanti nel territorio.



94
COMUNE DI POZZUOLI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Alla Segreteria di G.M.

S E D E

In riscontro alla nota retroindicata, si comunica che questa Commissione, nella seduta del 8 giugno 1994, presenti i Consiglieri: Lucignano F., Perillo M., Prof. Diacabbo R., Sebastiano C., Andreozzi G.

si è come appresso pronunciata in merito alla pratica di cui all'oggetto segnato (1):
Il regolamento, dopo ampia ed attenta discussione, così come integrato, viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Pozzuoli, li 8.6.1994

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

N. B. - Nel caso in cui il provvedimento comporti l'assunzione di spese a carico del Comune.

1. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

V. : Si dichiara che la spesa è stanziata nel bilancio del corrente esercizio al

Cap. Fondo L. Disponibilità L.

OPPURE : (indicare la possibilità di storni ovvero la disponibilità di fondi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(1) N. B. - Si prega di indicare sempre se la decisione viene presa a meno all'unanimità; chi eventualmente vota contro ed a favore; chi si astiene; nonché il preciso dissenso della decisione presa.



Comune di Pozzuoli

Segreteria di G. M.

80 del 8 GIU. 1994

Car.

Cl.

Fasc.

Oggetto: COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - RICHIESTA DI PRONUNCIA
IN MERITO ALLA PRATICA

Approvazione Regolamento per la applicazione della Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attuazione al
Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507.

Al Sig.ra MARINO

Segretario della 5°

Commissione Consiliare permanente

p. c. Al Sig. FILIPPO LUCIGNANO

Presidente della 5°

Commissione Consiliare permanente

p. c. Al Sig.

Loro sedi

In esecuzione di quanto disposto

Le trasmetto la pratica in oggetto, al fine di farla sottoporre al Sig. Presidente della competente
Commissione Consiliare permanente per l'esame e la pronunzia da parte della Commissione stessa
ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Detta pronunzia che verrà verbalizzata dalla S. V., dovrà essere riportata nello schema
a tergo della presente e trasmessa, unitamente al fascicolo, alla Segreteria di G. M. :

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
della Segreteria Generale

- Carlo Pubbico -

Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

894

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN
OTTEMPERANZA AL CAPO III DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Elaborazione e stampa a cura del C.E.D.

- ART. 1 -

OGGETTO DELLA TASSA.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è istituita la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.

Agli effetti della individuazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli equiparati ed assimilabili si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

- ART. 2 -

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

- ART. 3 -

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati,

La tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

- ART. 4 -

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

// Per le parti-comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 2, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui al successivo art. 16, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal due al dieci per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

// Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

// E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente capoverso di presentare al competente Ufficio Tributi del

Mo:
FC:
Di:
Altopa

Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- ART. 5 -

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponda un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità contemplate dal penultimo comma dell'art.3.

- ART. 6 -

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la

detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d' ufficio.

- ART. 7 -

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto chiuso o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione ed uso.

Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispenso armadi a muro, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, loggioni, verande coperte) adibiti:

- ad abitazioni;
- a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o

- posteggi al mercato scoperto e coperto;
- ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura, e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
- a circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;
- a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
- a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);
- ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese le aree di stoccaggio e deposito.

/// Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte adibite:

- a campaggi, a stazioni balneari, piscine, a stoccaggio e deposito di merci e materie, a stazioni carburanti, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, a mercatini rionali ed infrasettimanali, a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali;
- nonché qualsiasi altra area ove possono prodursi rifiuti urbani ed equiparati, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. →

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma tassazione, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzicchè essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area o nei locali annessi.

Sono, pertanto, considerate tassabili, a titolo esemplificativo, le aree adibite:

- a campeggio, a rimesaggio campers e roulotte;
- a distributori di carburanti;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, servizi, area a parcheggio etc.);
- a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;
- a piscina, palestre e simili;
- a posteggio, a stoccaggio e a deposito di merci;
- a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
- ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
- a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili), a circoli ed associazioni private. Non sono assoggettate a tassazione le aree destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui

Stampa illeggibile con firma

Utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani od equiparati.

- ART. 8 -

INTASSABILITA'

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di variazione copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 o copia del contratto di conferimento dei rifiuti a ditta od enti autorizzati.

- ART. 9 -

CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

- ART. 10 -

RIDUZIONI

Le aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa sono computate nel limite del venticinque per cento.

Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al precedente comma, sono computate per metà.

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) - abitazioni con unico occupante;
- b) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza e autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività;

d) - nei confronti dell'utente che, versando nelle
circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la
dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori
del territorio nazionale;

e) - nei confronti degli agricoltori occupanti la parte
abitativa della costruzione rurale;

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al
presente articolo sono applicate sulla base di elementi e
dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20
gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta di cui al precedente terzo comma; in
difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le
sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- ART. 11 -

AGEVOLAZIONI.

La tassa unitaria può essere ridotta nei confronti di
abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei
familiari, nullatenenti, in condizioni di indigenza
accertata, titolare di un reddito complessivo annuo non

Superiore al minimo di pensione INPS rispettivamente:

INPS +	300.000	possono	essere	esonerati	dell'80%
" +	600.000	"	"	"	" 60%
" +	900.000	"	"	"	" 40%
" +	1.200.000	"	"	"	" 20%

L'esonero dovrà essere disposto, di anno in anno, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha la possibilità di sospendere o esonerare uno o più cittadini dal pagamento della tassa. Tale decisione deve essere ampiamente giustificata dall'insorgere di fenomeni o cause che seppure non previste dall'attuale norma risultino essere determinanti ai fini della decisione.

Il minor gettito tributario è iscritto in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti che agevolino lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'agevolazione di cui al precedente comma.

- ART. 12 -

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali,
nonchè tutti i locali adibiti a pubblico servizio di cui
il Comune ha assunto le spese gestionali;

b) - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni
caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o
ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

- ART. 13 -

TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati,
nonchè al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo
di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

- ART. 14 -

PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui
i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.

I relativi parametri e i criteri di individuazione,
classificazione e quantificazione, di cui all'art. 65,

verranno determinati con apposito atto consiliare da adottarsi in ottemperanza al secondo comma dell'art. 79, entro il 31.10.1995 e con decorrenza dall'1.1.1996.

- ART. 15 -

ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE

L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazioni:

- a) - locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzione culturali, politiche sindacali o religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- b) - complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositivi nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) - locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, ospedali;
- d) - locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle indicate alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi, studi medici o commerciali;
- e) - locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non

deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) - locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- ART. 16 -

DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In tal caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione

per riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree tassabili interessati, gli uffici comunali (Ufficio anagrafe della popolazione, Ufficio tecnico, Ufficio Sanatoria Edilizia, Ufficio Annona, Ufficio Metrico, Comando di P.U. etc.) nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Ufficio N.U.) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia

nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso avviso, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Restano comunque obbligati a trasmettere senesstralmente tutte le notizie riepilogative attinenti la destinazione, le superfici, le attribuzioni e quant'altro necessario.

- ART. 17 -

ACCERTAMENTI

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.5, 2° comma avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali e delle aree e loro destinazioni;
- dei periodi o degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera;
- nonché la motivazione dell'eventuale diniego della

- l'indicazione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- ART. 18 -

AZIONE DI ACCERTAMENTO

L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di P.U. ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte.

I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare al funzionario responsabile ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.

- ART. 19 -

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

Per l'applicazione del presente Regolamento viene costituita un'organica squadra, composta da operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei caspiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.

Per il potenziamento dell'azione di accertamento il comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà, stipulare apposita convenzione con i

oggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

- ART. 20 -

CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati nelle denuncia acquisite in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del

secondo comma dell'art. 19, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

- ART. 21 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

- ART. 22 -

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio Tributi del Comune dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.6, è disposto dall'ufficio Tributi del Comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art.6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

- ART. 23 -

SANZIONI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50. % dello ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al cinque e al venti per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del cinquanta per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla domanda.

Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità delle violazioni.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per le altre infrazioni l'Ufficio Tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del

contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, all'accertamento originario o riformato dell'ufficio ai sensi dell'art. 22.

- ART. 24 -

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati, in caso di omesso pagamento di due rate consecutive

l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

- ART. 25 -

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del cinquanta per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di

versamento di cui all'art. 50 del D.Leg.vo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interne, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

- ART. 26 -

INFORMAZIONI

E' istituito presso il Comune (settore di competenza) apposito sportello al quale i cittadini contribuenti possono far pervenire proposte, rilievi e denunce riguardanti la tassa della RSU. Lo sportello garantisce l'assistenza al cittadino e interviene nella vicenda denunciata al fine di superare o chiarire le disfunzioni eventuali.


- ART. 27 -

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con esclusione delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4 commi 2, 3 e 4, art. 5 comma 3, art. 10 commi 3, 4 e 5, che avranno decorrenza dall'1.1.1995.

L'applicazione degli artt. 14 e 15 del presente

Regolamento avranno effetto con decorrenza 1.1.1996, previa
adozione del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana e
conseguente fissazione dei parametri qualitativi e
quantitativi ai fini della determinazione delle tariffe
articolate in categoria e sottocategoria da effettuarsi entro
il 31.10.1995.



IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG. E. SIMBOLI

IL PRESIDENTE
PROF. F. MONACO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. CIHO CASTALDO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 16 GIU. 1994 e vi rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47) »

Il Capo Sezione responsabile
DR. SSA DIGLIO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore di Servizio delegato
~~SECRETARIO GENERALE~~
7^o Carlo Pubblicaione.

Addi

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di

Controllo in data

Il Direttore di servizio responsabile

Carlo Pubbico

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90).

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO. RE. CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:

Reg. D. M. Ste. Ros. Cf.
Dot. D. Or. me

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi - 7 LUG. 1994

Il Segretario Generale

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dot. PASQUALE D'ORTIANO

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della sujestta deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Firma

N 3

ORIGINALE

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

DR. GIUSEPPE CASTALDO



6 GIU. 19

Categoria 5 Classe 4 Fascicolo 47

Annotazioni

responsabile

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Deliber. N. 94

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in ottemperanza al capo 3 del D.L.g. 15/11/93 N°507.

termine di cui si è indicato L'anno millenovecento 94, il giorno DIECI del mese di GIUGNO

provvedimento di chiarimento della Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

deliberazione Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T. U. 1915, modificato dall'art. 61 sensi dell'art. R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune; si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

- | | | |
|---------------|---|----------------------------|
| segnato a: | Mobilio Aldo | 17) Giacobbe Pasquale (57) |
| | Andreozzi Gennaro | 18) Giacobbe Pasquale (58) |
| | Bandiera Giacomo | 19) Gioiello Francesco |
| | Bellofiore Gennaro | 20) Lucignano Filippo |
| | Buonanno Oreste | 21) Lucignano Luigi |
| termini del | Caiazzo Massimo | 22) Maione Francesco |
| regge. | Canfora Vincenzo | 23) Martinelli Antonella |
| | Carannante Agnello | 24) Martuscelli Paolo |
| Generale | Daniele Giov. Battista | 25) Monaco Filippo |
| | D'Avino Nunzia | 26) Musetta Gennaro |
| | Devoto Gennaro | 27) Perillo Mario |
| | Di Bonito Gennaro | 28) Schiavone Generoso |
| | D'Oriano Renato | 29) Sebastiano Camillo |
| | Positano FICARIELLO GENNARO | 30) Simeoli Ernesto |
| | Fiandra Luigi | 31) Tortorelli Francesco |
| responsabile, | Figliolia Vincenzo | |

no assenti i signori: BUONANNO- D'AVINO- FIANDRA- FIGLIOLIA- MAIONE- MARTUSCELLI- TORTORELLI-

entra il Cons. Bandiera i presenti sono 24 esce il Cons. Musetta i presenti sono 23
Presiede la riunione IL PRESIDENTE PROF. FILIPPO MONACO

quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di PRIMA

convocazione ed in proseguo di seduta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DR. CIRO CASTALDO

Cons. Daniele ribadisce la propria dichiarazione di assenso in quanto le pratiche all'esame del Consiglio sono state messe a disposizione soltanto alle ore 11,00 del giorno 11 giugno e, pertanto, non ha avuto la possibilità di esaminarle. Chiede, inoltre, di conoscere se col presente regolamento si varino le tariffe.

Il Cons. D'Orlando propone al consiglio l'emendamento allegato consistente nell'inserimento, tra i soggetti esentati dal pagamento della tassa R.S.U. di tutti gli istituti scolastici operanti nel territorio.

Il Sindaco ritiene che il problema della tassa N.U. alle scuole è un problema fortemente sentito a causa degli esigui bilanci degli istituti nei quali, il più delle volte tale previsione è addirittura assente. La proposta del Cons. D'Orlando, apprezzabile ai fini di consentire maggiori possibilità di spesa alle scuole, finirebbe però per essere penalizzante per il Comune che verrebbe caricato di una spesa di cui la competenza dello Stato, il quale, invece, tende sempre più a ridurre la propria partecipazione alle risorse dei Comuni.

Il Cons. Canfora ritiene che ai fini della determinazione della tassa non si debba avere riguardo solo ai mq. ma anche ad altri fattori quali il reddito, il volume di affari e l'entità dei rifiuti.

L'Assessore Fenocchio, in risposta agli interventi dei consiglieri Canfora e D'Orlando, sottolinea che le loro osservazioni saranno oggetto di attenta disamina all'atto della stesura del regolamento sul servizio N.U. e in sede di determinazione delle tariffe.

Il Cons. D'Orlando, alla luce degli interventi susseguitsi, ritira l'emendamento proposto trasformandolo in raccomandazione.

Nel corso del dibattito entra il Cons. Bandiera ed escono i Cons. Musetta e Picariello. I presenti sono 22.

Il Presidente, concluso il dibattito, pone ai voti il regolamento così come presentato dall'Amministrazione.

IL CONSIGLIO

Premesso che il decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 al capo 3 da disposizioni in merito alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Che l'art. 68 del suddetto decreto dispone che per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento.

Che le disposizioni modificative apportate nel 1994 nei regolamenti sono immediatamente applicabili con esclusione di

AMIRI

GIULIANO ORIO

Vis

Poz:

quelle previste dall'art. 3 in attuazione dell'art. 59 comma 2 secondo periodo; all'art. 4 comma 2-3-4 in attuazione dell'art. 63 con 2-3-4, all'art. 5 comma 3 in attuazione dell'art. 64 comma 2 secondo periodo; all'art. 10 comma 3-4-5 in attuazione dell'art. 24 comma 3 dell'art. 66 e 72 comma 3-4-5 - e 6 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.;

Rilevato che per quanto attiene la modificazione alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'art. 65 le stesse sono da adottare entro il 31.10.95 per la applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti;

Letti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 dal Dirigente del servizio interessato, dal Rag. Capo e dal Segretario Generale, pareri che sottoscritti da detti funzionari vengono inseriti nel presente verbale al quale sono, previa firma del Presidente e del Segretario Generale, allegati quale parte integrante;

Presenti 22, votanti 20, con voti favorevoli 17, contrari 1, astenuti 2 (Menaco e Daniele), palesemente espressi per appello nominale

DELIBERA

Approvare il nuovo regolamento comunale per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in ottemperanza al decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, allegato, che forma parte integrante della presente delibera e sostituisce quello approvato con delibera Commissariale n° 93 del 27.02.1987;



94

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in ottemperanza al

capo 3 del D.L.g. 15/11/93 N°507.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Visto con parere favorevole.

Pozzuoli li 10.6.94

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. CIRO CASTALDO

94

Pozzuoli li. 6/6/94

Municipio di Pozzuoli
Prov. di Napoli

Prot. N. All.
Risposta al fg. del.
Div. Sez. N.

Oggetto : Relazione sulla regolarita' contabile della proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto : Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Capo III del D. lgs. 15.11.93, n°507.

IL DIRIGENTE LA TERZA RIPARTIZIONE RAGIONERIA-FINANZA-TRIBUTI

Letta la legge 8.6.90, n° 142 ed in particolare gli articoli 53, 1° comma e 55, 5° comma;

Visti l'art. 71 dello Statuto ed il Regolamento di contabilita';

Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare il D.P.R. 19.6.79, n° 421, il D.L. 28.2.83, n° 55 convertito in legge 26.4.83 n° 131, il D.L. 3.3.88 n°69, convertito in legge 13.5.88, n° 153, il D.L. 2.3.89, n°65, convertito in legge 26.4.89, n° 155, il D.L. 2.3.1989, n° 66, convertito in legge 24.4.89, n° 144, il D.L. 16.1.1993, n° 8 convertito in legge 19.3.93, n° 68 ed il D. lgs. 30.12.92, n° 504;

Letta la proposta di deliberazione e l'allegato parere sulla regolarita' tecnica formulata dal responsabile del servizio;

Nulla da osservare.

Il Ragioniere Capo
Dott. Cossiga



94

OGGETTO: Approvazione regolamento per la applicazione della tassa r.s.u dei comuni in ottemperanza al Capo III del D. L. 15.11.93 n. 507.

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA GENERALE - FINANZE E TRIBUTI

Letta la legge 8.6.98 n. 142 ed in particolare l'art. 53 1° comma:

Letto il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93 ed in particolare il Capo III che revisione ed armonizza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;

Visto l'art. 68 che dispone che il Comune è tenuto ad approvare il regolamento per la applicazione della tassa in oggetto:

Letto il regolamento che si allega e che forma parte integrante della delibera:

Riscontrata la regolarità tecnica dell'atto

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in argomento.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Rossini
[Handwritten signature]

M

Al riguardo il Collegio, atteso che i predetti regolamenti e la classificazione delle strade e del territorio Comunale sono stati predisposti secondo le disposizioni previste dal D. Leg. n. 507/ 1993 non ha osservazioni da formulare.


In proposito si prende atto che l'Assessore al ramo ha già predisposto gli emendamenti da apportare ai regolamenti relativi alla TOSAP ed all'Imposta Sulle Pubblicità a seguito della pubblicazione del D.M. Finanze del 26 Aprile 94 in G.U. n. 130 del 6/6/94 -

Il Collegio, poi, ha preso visione dello schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale concernente le controdeduzioni da inviare al CORECO, il quale con verbale n. 40 del 17.5.1994 ha richiesto chiarimenti in ordine alla deliberazione n. 49 del 12.4.94 concernente il bilancio preventivo 1994.

In proposito il Collegio ritiene che le delucidazioni fornite e le iniziative intraprese possano essere esaustive ai fini dell'approvazione da parte del CORECO del preventivo in questione.

Da ultimo il Collegio ha esaminato le delibere adottate dalla G.M.le nel periodo che va dal 13 al 30 Maggio 94 e precisamente i provvedimenti dal n. 704 all'820, sui quali non si hanno da formulare osservazioni degne di nota.

IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI



Impegno ai sensi dell'art 44 del vigente
regolamento - Presulato: D'ORIANO 94

2
Presulato

Il Consiglio Comunale,
visto il Regolamento per l'applicazione delle tene per lo
mercato dei rifiuti solidi urbani, sottoposto all'approvazione
del Consiglio Comunale;

ricorda che l'art 12 dell'istesso prevede l'esenzione per
tutti i case edicole ed uffici e servizi comunali, nonché
tutti i case edicole a pubblica servizio di cui il Comune
ha oneri le spese particolari;

considerato che le tene per lo mercato dei rifiuti solidi urbani
sono in genere onerose sui grandi consumi degli istituti
esistenti operanti nel territorio

chiede.

Impegno, che i rapporti stabiliti con pagamento dell'istesso
tributo, su tutti gli istituti esistenti operanti nel territorio.



94
COMUNE DI POZZUOLI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Alla Segreteria di G.M.

S E D E

In riscontro alla nota retroindicata, si comunica che questa Commissione, nella seduta del 8 giugno 1994 presenti i Conss.: Lucignano F., Perillo M., Prof. Giacobbe P., Sebastiano C., Andreozzi G.

si è come appresso pronunciata in merito alla pratica di cui all'oggetto segnato (1) :
Il regolamento, dopo ampia ed attenta discussione, così come integrato, viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Pozzuoli, li 8.6.1994

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

N. B. - Nel caso in cui il provvedimento comporti l'assunzione di spese a carico del Comune.

1 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

V. : Si dichiara che la spesa è stanziata nel bilancio del corrente esercizio al

Cap. Fondo L. Disponibili L.

OPPURE : (Indicare la possibilità di storni ovvero la disponibilità di fondi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(1) N. B. - Si prega di indicare sempre se la decisione viene presa o meno all'unanimità; chi eventualmente vota contro ed a favore; chi si astiene; nonché il preciso dispositivo della decisione presa.



80 del 8 GIU. 1994

Cat.
Cl.
Fasc.

Oggetto: COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - RICHIESTA DI PRONUNCIA
IN MERITO ALLA PRATICA

Approvazione Regolamento per la applicazione della Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attemperanza al
Capo 3^o del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507.

Al Sig.ra MARINO
Segretario della 5^a
Commissione Consiliare permanente
p. c. Al Sig. FILIPPO LUCIGNANO
Presidente della 5^a
Commissione Consiliare permanente
p. c. Al Sig.

Loro sedi

In esecuzione di quanto disposto

Le trasmetto la pratica in oggetto, al fine di farla sottoporre al Sig. Presidente della competente
Commissione Consiliare permanente per l'esame e la pronunzia da parte della Commissione stessa
ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Detta pronuncia che verrà verbalizzata dalla S. V., dovrà essere riportata nello schema
a tergo della presente e trasmessa, unitamente al fascicolo, alla Segreteria di G. M.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
della Segreteria Generale
- Caric Pubblicc -

51/14
Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

264


REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN
OTTEMPERANZA AL CAPO III DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507**

Elaborazione e stampa a cura del G.E.D.

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

prof. Filippo Monaco



- ART. 1 -

OGGETTO DELLA TASSA.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è istituita la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.

Agli effetti della individuazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli equiparati ed assimilabili si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

- ART. 2 -

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

- ART. 3 -

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati,

La tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

ce. →

- ART. 4 -


SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

// Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 2, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui al successivo art. 16, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal due al dieci per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

// Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

// E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente capoverso di presentare al competente Ufficio Tributi del



Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- ART. 5 -

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità contemplate dal penultimo comma dell'art.5.

- ART. 6 -

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la

detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

- ART. 7 -

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto chiuso o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso.

Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense armadi a muro, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, loggioni, verande coperte) adibiti:

- ad abitazioni;
- a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o

- posteggi al mercato scoperto e coperto;
- ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura, e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
- a circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;
- a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
- a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);
- ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese le aree di stoccaggio e deposito.


/// Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte adibite:

- a campeggi, a stazioni balneari, a piscine, a stoccaggio e deposito di merci e materie, a stazioni carburanti, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, a mercatini rionali ed infrasettimanali, a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali;
- nonché qualsiasi altra area ove possono prodursi rifiuti urbani ed equiparati, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. →

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma tassazione, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzicchè essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area o nei locali annessi.

Sono, pertanto, considerate tassabili, a titolo esemplificativo, le aree adibite:

- a campeggio, a rimessaggio campers e roulotte;
- a distributori di carburanti;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, servizi, area a parcheggio etc.);
- a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;
- a piscine, palestre e simili;
- a posteggio, a stoccaggio e a deposito di merci;
- a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
- ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
- a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili), a circoli ed associazioni private. Non sono assoggettate a tassazione le aree destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature is written in a cursive style.

utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani od equiparati.

- ART. 8 -

INTASSABILITA'

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di variazione copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 o copia del contratto di conferimento dei rifiuti a ditte od enti autorizzati.

CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

RIDUZIONI

Le aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa sono computate nel limite del venticinque per cento.

Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al precedente comma, sono computate per metà.

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) - abitazioni con unico occupante;
- b) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività;

d) - nei confronti dell'utente che, versando nelle
circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la
dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori
del territorio nazionale;

e) - nei confronti degli agricoltori occupanti la parte
abitativa della costruzione rurale;

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al
presente articolo sono applicate sulla base di elementi e
dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20
gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta di cui al precedente terzo comma; in
difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili
sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- ART. 11 -

AGEVOLAZIONI.

La tassa unitaria può essere ridotta nei confronti di
abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei
familiari, nullatenenti, in condizioni di indigenza
accertata, titolare di un reddito complessivo annuo non

superiore al minimo di pensione INPS rispettivamente:

INPS +	300.000	possono	essere	esonerati	dell'80%
" +	600.000	"	"	"	" 60%
" +	900.000	"	"	"	" 40%
" +	1.200.000	"	"	"	" 20%

L'esonero dovrà essere disposto, di anno in anno, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha la possibilità di sospendere o esonerare uno o più cittadini dal pagamento della tassa. Tale decisione deve essere ampiamente giustificata dall'insorgere di fenomeni o cause che seppure non previste dall'attuale norma risultino essere determinanti ai fini della decisione.

Il minor gettito tributario è iscritto in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'agevolazione di cui al precedente comma.

- ART. 12 -

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

20
tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali,
nonchè tutti i locali adibiti a pubblico servizio di cui
il Comune ha assunto le spese gestionali;

b) - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni
caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o
ad usi diversi da quelli dal culto in senso stretto;

- ART. 13 -

TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati,
nonchè al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo
di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

- ART. 14 -

PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui
i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.

I relativi parametri e i criteri di individuazione,
classificazione e quantificazione, di cui all'art. 65,

verranno determinati con apposito atto consiliare da adottarsi in ottemperanza al secondo comma dell'art. 79, entro il 31.10.1995 e con decorrenza dall'1.1.1996.

- ART. 15 -

ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE

L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- a) - locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzione culturali, politiche sindacali e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- b) - complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositivi nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) - locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri, ospedali;
- d) - locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle indicate alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi, studi medici e commerciali;
- e) - locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non

11/10/95
11/10/95

deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) - locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- ART. 16 -

DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In tal caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione

la riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree tassabili interessati, gli uffici comunali (ufficio anagrafe della popolazione, Ufficio tecnico, Ufficio Sanatoria Edilizia, Ufficio Annona, Ufficio Metrico, Comando di P.U. etc.) nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Ufficio N.U.) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia

nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Restano comunque obbligati a trasmettere semestralmente tutte le notizie riepilogative attinenti la destinazione, le superfici, le attribuzioni e quant'altro necessario.

- ART. 17 -

ACCERTAMENTI

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.5, 2° comma avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali e delle aree e loro destinazioni;
- dei periodi o degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera;
- nonché la motivazione dell'eventuale diniego della

- riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- ART. 18 -

AZIONE DI ACCERTAMENTO

L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di P.U. ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte.

I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare al funzionario responsabile ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.

- ART. 19 -

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

Per l'applicazione del presente Regolamento viene costituita un'organica squadra, composta da operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.

Per il potenziamento dell'azione di accertamento il comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà, stipulare apposita convenzione con i

soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

- ART. 20 -

CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati nelle denuncia acquisite in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del

secondo comma dell'art. 19, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

- ART. 21 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

- ART. 22 -

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio Tributi del Comune dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.6, è disposto dall'ufficio Tributi del Comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art.6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

- ART. 23 -

SANZIONI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sovrattassa pari al 50 % dello ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sovrattassa per l'omessa denuncia è ridotta al cinque e al venti per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del cinquanta per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla domanda.

Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità delle violazioni.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per le altre infrazioni l'Ufficio Tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del

contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, all'accertamento originario o riformato dell'ufficio ai sensi dell'art. 22.

- ART. 24 -

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alla scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive

l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

- ART. 25 -

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del cinquanta per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di

versamento di cui all'art. 50 del D.Leg.vo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interne, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

- ART. 26 -

INFORMAZIONI

E' istituito presso il Comune (settore di competenza) apposito sportello al quale i cittadini contribuenti possono far pervenire proposte, rilievi o denunce riguardanti la tassa della RSU. Lo sportello garantisce l'assistenza al cittadino e interviene nella vicenda denunciata al fine di superare o chiarire le disfunzioni eventuali.


- ART. 27 -

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con esclusione delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4 commi 2, 3 e 4, art. 5 comma 3, art. 10 commi 3, 4 e 5, che avranno decorrenza dall'1.1.1995.

L'applicazione degli artt. 14 e 15 del presente

Regolamento avranno effetto con decorrenza 1.1.1996, previa adozione del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana e conseguente fissazione dei parametri qualitativi e quantitativi ai fini della determinazione delle tariffe articolate in categoria e sottocategoria da effettuarsi entro il 31.10.1995.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Simeoni
SIMEONI

IL PRESIDENTE

PROF. *[Signature]* CO

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. *[Signature]* CASTALDO

16 GIU. 1994

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal
e vi rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47)


COMUNE di POZZUOLI

Si attesta che l'istrascritto atto è stato affisso
all'albo pretorio del Comune dal 16-8-94
al 16-8-94 senza con opposizioni.

Il Capo Sezione responsabile

DR. *[Signature]* DI GIULIO

Pozzuoli; il 17-8-94



La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di

Controllo in data 17 GIU. 1994

Il Direttore del servizio responsabile
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Ripartizione Segreteria Generale
Carlo *[Signature]*

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 4, punto 4 legge 142/90).

Constatato che è decorso il termine di giorni dalla ricezione innanzi indicato, che sia stato comunicato provvedimento annullamento o di richiesta di chiarimenti elementi integrativi del CO. RE. CO. Si dà atto che la presente deliberazione divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:
Rap. S. Matteo. Rap. S. ...
dot. D'Orsiano

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi 17 LUG. 1994
Il Segretario Generale
[Signature]

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesesa deliberazione in data odierna ricevuta dal sottoscritto onere della procedura attuativa.

Addi 13/7/94
Firma *[Signature]*